

“Tavolo Tecnico MUDE”

(4 marzo 2015 ore 09:30 – Regione Piemonte – cso Bolzano 44, 6p)

Ordine del giorno

a. Comunicazioni:

- i. La prossima versione del sistema MUDE invierà @mail al professionista di notifica cambio stato istanza;
 - ii. Modello SCIA in variante;
 - iii. Asseverazione del professionista in caso di SCIA art. 37, comma1: la sezione “L) Dichiarazione di Conformità”, riporta: *“che gli elaborati tecnici sono completi di tutta la documentazione necessaria e che le opere rappresentate rientrano nella fattispecie e conformità di cui all'art. 22 commi 1 e 2 TUE”*.
- a. CIL MS in sanatoria: il modello non prevede la "sanatoria" (lavori eseguiti o in corso) quando sono previste autorizzazioni o deroghe, in questi casi il Sistema impedisce il completamento dell'istanza (le medesime condizioni sono presenti nel modello SCIA); i tecnici del Comune di Torino segnalano che loro accettano comunque istanze di questo genere e chiedono di togliere il controllo dal modello;*
- b. CIL MS l'opera “Cambio di destinazione d'uso senza opere di unità <700mc” è assente in attesa che si risolva la questione relativa all'onerosità dell'opera prevista dalla LR 17 (ricordarsi di togliere frase relativa presente nelle asseverazioni);*
- c. Fine Lavori CILMS: modello da realizzare in caso di FL presentata per accorpamento/frazionamento con relativo accatastamento (decreto “sblocca Italia”);*
- d. Impresa obbligatoria anche in caso di interventi senza opere: è il caso del “Cambio destinazione d'uso” previsto con modelli DIA e PdC alternativo a SCIA (il modello SCIA permette dichiarazione lavori in economia) → *Viene proposta una soluzione che considera di recuperare nei modelli citati, la casella di spunta presente in SCIA relativa alle opere in economia, in modo da riutilizzare il codice di controllo sulla presenza del soggetto impresa associato alla casella di spunta; si tratta di definire una frase adeguata al caso;**
- e. Acustica: si riporta @mail dell'ing. Franco Barosso di Santhià (VC) che segnala delle incongruenze per quanto riguarda i collaudi per la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici:*

1) Il modulo richiede esplicitamente di indicare il numero di collaudi effettuati e, contestualmente, richiede di asseverare il rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici "per l'immobile".

L'estensione della certificazione a tutto l'edificio non è di fatto possibile per il tecnico competente, dovendo questi rilasciare, ai sensi delle attuali norme tecniche vigenti, certificati di misura relativi a elementi tecnici dell'immobile individuati con chiarezza nel certificato stesso. (Non regge il paragone con il collaudo statico)

Nota: le verifiche riguardano pareti perimetrali, partizioni interne, solette, impianti; è evidente che il collaudatore, d'accordo con il committente, esegue la verifica su un numero limitato di strutture (perchè altrimenti gli oneri professionali diventerebbero ingenti) ma è altrettanto evidente che è quasi impossibile che l'indagine sia esaustiva.

2) Ulteriore elemento di confusione risulta essere quanto riportato a pag. 3 di 4 del modulo, ove la Città di Torino richiede "il rispetto dei requisiti acustici degli edifici prescritti dal DPCM 5/12/97...", per il quale Decreto il limite massimo per il rumore degli impianti ad uso continuo risulta essere ai sensi della tabella B nell'ambito residenziale pari a 35 dB(A) e non 25 dB(A) come riportato nel Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico della Città di Torino.

Ci piacerebbe risolvere la questione senza ricorrere al legale perchè ci sembrano richieste tecniche sensate.

N.B. La FIOPA è interessata perchè anche negli altri Comuni piemontesi che adottano il MUDE i professionisti devono asseverare le stesse cose (cioè il falso).

f. *Varie ed eventuali*

Comune di Collegno

- necessita di riportare nel testo del PdC, rilasciato dal Comune, il nome del file allegati e non la descrizione prevista nell'elenco del modello MUDE. In quanto la descrizione contiene alcuni caratteri speciali (:) che creano vari problemi con i software gestionali;
- necessità di ampliare l'elenco dei documenti tipo che la PA può allegare in relazione al PdC, ad esempio richiesta integrazioni, lettere di ritiro, Permesso di Costruire e ancora altri. Con possibilità di accorparli in relazione al tipo istanza;
- nel modello di scia mancano gli interventi soggetti all'art. 22 comma 2 e 2 bis (varianti che non sono ricomprese tra i casi di variazione essenziale, esclusi dal modello di PdC).

Comune di Novi Ligure

- Avvio del procedimento
- Stampa lato BE della ricevuta di presentazione istanza
- Prossimo TTCAD a dopo la metà marzo

Comune di Fossano

- Avvio del procedimento

Comune di Rivarolo

- la modulistica della SCIA (modello ministeriale) prevede anche la segnalazione soggetta a contributo di costruzione